SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483.

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 484.

Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

98G0004-98G0005

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 1997.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

97A10284

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 novembre 1997, n. 485.

Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto l'articolo 35 il quale dispone che il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo, all'adesione ad uno dei quali è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto l'articolo 36 il quale prevede che le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, e che le succursali di imprese di investimento e di banche extra comunitarie insediate in Italia devono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, salvo che aderiscano ad un sistema di indennizzo estero equivalente;

Visto l'articolo 62 il quale dispone l'adeguamento del Fondo nazionale di garanzia al regolamento di cui al citato articolo 35;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 3 luglio 1997;

Ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di escludere in via generale dall'indennizzo tutte le operazioni effettuate per interposta persona, attesa l'esigenza della tutela dei legittimi interessi dei risparmiatori e della corretta realizzazione del mercato interno;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 16 settembre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «sistemi di indennizzo»: i soggetti di natura privatistica aventi personalità giuridica eventualmente espressa anche in forma di società consortili, costituiti per la tutela di crediti vantati nei confronti delle imprese e degli intermediari di cui alle lettere *b), c)* e *d)* seguenti;

b) «imprese di investimento»: le imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie definite dall'articolo 1, comma 5, lettere *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (di seguito decreto);

c) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (di seguito testo unico bancario) abilitati a prestare servizi di investimento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto;

d) «intermediari»: le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare (SIM), gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, nonché le banche estere (comunitarie ed extra comunitarie) e le imprese di investimento;

e) «investitori»: i clienti che affidano denaro o strumenti finanziari agli intermediari, nell'ambito di operazioni di investimento;

f) «operazioni di investimento»: i servizi di investimento definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ed il servizio accessorio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto medesimo;

g) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto.

Art. 2.
Riconoscimento dei sistemi di indennizzo

1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti giuridici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il rappresentante legale degli stessi presenta istanza al Ministero del tesoro. All'istanza deve essere allegato lo schema degli atti costitutivi nonché un progetto di regolamento operativo.

2. I sistemi di indennizzo di cui sopra hanno sede legale nel territorio della Repubblica.

3. Con i predetti atti costitutivi si definiscono gli scopi, il numero degli intermediari aderenti ed i relativi obblighi contributivi, i criteri e le modalità delle contribuzioni prevedendo altresì la possibilità di adesione a tutti gli intermediari che ne fanno richiesta.

4. Nella stessa sede devono inoltre essere disciplinati i criteri e le modalità di intervento per il rimborso dei

crediti agli investitori aventi diritto e regolati gli organi rappresentativi, amministrativi e di controllo nonché il loro funzionamento. Sotto il profilo operativo devono essere statutariamente fissati i principi amministrativi e contabili della gestione lasciando al regolamento operativo l'articolazione particolareggiata delle procedure amministrative interne.

5. Il Ministero del tesoro, valutata la sussistenza delle condizioni prescritte, si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria, sentita la Banca d'Italia e la Consob; il Ministero del tesoro può richiedere chiarimenti ed elementi, anche documentali, aggiuntivi, dal ricevimento dei quali decorre un nuovo termine di sessanta giorni.

6. Gli intermediari devono pubblicizzare l'adesione al sistema di indennizzo.

7. Il rappresentante legale del sistema di indennizzo comunica al Ministero del tesoro, alla Banca d'Italia ed alla Consob gli intermediari aderenti, indicando i servizi di investimento ed i servizi accessori cui sono autorizzati.

8. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, del decreto.

Art. 3.

Intervento del sistema

1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti degli investitori:

a) nei casi di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane e di società di intermediazione mobiliare;

b) nei casi di fallimento o di concordato preventivo degli agenti di cambio e degli intermediari finanziari;

c) nei casi di intervento di sistemi di indennizzo dei Paesi di origine di banche estere e di imprese di investimento cui facciano capo succursali insediate in Italia o, qualora in detti Paesi non siano previsti sistemi di indennizzo, nei casi in cui tali intermediari siano assoggettati a procedure analoghe a quelle indicate alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 4.

Crediti ammessi al rimborso

1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti, rappresentati da somme di denaro e da strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento, vantati dagli investitori nei confronti di:

a) banche italiane, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari e di loro succursali comunitarie;

b) succursali insediate in Italia di banche estere e imprese di investimento che aderiscono al sistema di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia;

c) agenti di cambio.

2. Il sistema di indennizzo può inoltre prevedere il rimborso dei crediti indicati nel comma 1 vantati dagli investitori nei confronti delle succursali extra comunitarie di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare e di intermediari finanziari.

3. Sono esclusi dal rimborso del sistema di indennizzo i crediti vantati dalle seguenti categorie di soggetti:

a) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

b) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

c) banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società finanziarie di cui al titolo V del testo unico bancario, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione;

d) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

e) società appartenenti allo stesso gruppo dell'intermediario;

f) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell'intermediario;

g) amministratori, dirigenti, sindaci, certificatori del bilancio dell'intermediario, o di altre società del gruppo di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi;

h) coniuge e parenti fino al primo grado dei soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)*.

4. Sono escluse da qualsiasi indennizzo le operazioni effettuate per interposta persona dai soggetti di cui alle lettere *f)* e *g)* del precedente comma 3.

Art. 5.

Copertura

1. Il rimborso dei crediti vantati da ciascun investitore è effettuato per importi corrispondenti fino all'ammontare massimo complessivo di 20.000 ECU. Sono ammessi al rimborso i crediti accertati ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto, iscritti nello stato passivo, al netto di eventuali ripartizioni parziali effettuate dagli organi della procedura concorsuale. La conversione in lire italiane è effettuata al cambio del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o è stata depositata la sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, si sommano, per ciascun investitore, i crediti derivanti da operazioni singole di investimento e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni congiunte di investimento di due o più investitori. Nel caso di operazioni congiunte, salvo specifiche disposizioni, i crediti si intendono ripartiti in parti uguali tra gli investitori.

3. Nel caso di un'operazione di investimento congiunta di due o più persone nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

4. Nessun investitore può beneficiare di un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. L'indennizzo erogato ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con l'indennizzo erogato ai sensi dell'articolo 96-*bis* del testo unico bancario. A tal fine, il sistema di indennizzo provvede ad adottare opportune misure di coordinamento con i sistemi di tutela dei depositi bancari previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.

5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto, il sistema di indennizzo è surrogato nei diritti degli investitori nei confronti dell'intermediario nei limiti degli indennizzi erogati. Il sistema notifica all'organo della procedura concorsuale i pagamenti effettuati ed, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti parziali.

Art. 6.

Modalità e tempi di rimborso

1. Il sistema di indennizzo indica nel regolamento operativo previsto dall'articolo 2, comma 1, le modalità ed il termine entro il quale gli investitori ammessi allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento o al concordato preventivo dell'intermediario devono presentare la domanda di rimborso al sistema. Detto termine non può essere inferiore a cinque mesi, decorrente dalla data in cui l'investitore ha ricevuto la comunicazione dell'ammissione definitiva del proprio credito allo «stato passivo» o della sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato. La scadenza del termine non può essere opposta all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

2. Il rimborso è disposto entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. Nel caso in cui, per circostanze eccezionali, il sistema di indennizzo non sia in grado di rispettare tale termine, esso può chiedere una proroga al Ministero del tesoro, il quale si pronuncia sentite la Banca d'Italia e la Consob. La proroga non può essere superiore a tre mesi.

Art. 7.

Finanziamento e forme di assicurazione

1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalità della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacità del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall'articolo 6, comma 2.

2. Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi.

3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate presso primarie banche, individuate in base alle caratteristiche definite dagli atti costitutivi di cui all'articolo 2, comma 1. Il sistema di indennizzo può effettuare investimenti, nella misura e nelle forme stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente in:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti;

b) titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 51 del decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada;

c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non è previsto l'investimento in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere *a)* e *b)*.

4. Il sistema di indennizzo può stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a ciò autorizzate sia in ragione del ramo di attività sia in ragione dell'entità dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.

Art. 8.

Esclusioni

1. Gli intermediari possono essere esclusi dal sistema di indennizzo in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema medesimo. Gli inadempimenti di eccezionale gravità che danno luogo all'esclusione, nonché le modalità di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione sono indicati nello statuto del sistema di indennizzo.

2. Il sistema di indennizzo contesta all'intermediario l'inadempimento informandone le autorità di vigilanza, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare agli obblighi rivenienti dall'adesione al sistema. Decorso inutilmente tale termine, il sistema di indennizzo, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, comunica all'intermediario l'esclusione disponendone la pubblicizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.

3. La procedura di esclusione non può essere avviata o proseguita nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare sottoposte ad amministrazione straordinaria.

4. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo da parte di una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento comunitarie, il sistema di indennizzo contesta l'inadempimento all'intermediario, informandone le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare ai suoi obblighi. Decorso tale termine, il sistema di indennizzo, previo consenso delle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, comunica all'intermediario l'esclusione.

5. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla data di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione dell'intermediario dal sistema di indennizzo.

Art. 9.

Provvedimenti nei confronti degli esclusi

1. Nel caso in cui inadempiente agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo sia una banca italiana, una società di intermediazione mobiliare, un intermediario finanziario, un agente di cambio, o una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento extra comunitaria, le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento provvedono a revocarla al venir meno dell'adesione dell'intermediario al sistema di indennizzo. Resta ferma la possibilità di disporre per le banche italiane e le società di intermediazione mobiliare, la liquidazione coatta amministrativa. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 10.

Organo di controllo

1. Un membro effettivo ed un membro supplente dell'organo di controllo sono nominati dal Ministro del tesoro. La nomina è effettuata entro trenta giorni dalla data del riconoscimento.

2. Presidente dell'organo di controllo è il membro nominato dal Ministro del tesoro.

Art. 11.

Modifiche del sistema di indennizzo e revoca del riconoscimento

1. Ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'articolo 2, è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il Ministero del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della Consob, può revocare il riconoscimento del sistema di indennizzo al venir meno di una o più delle condizioni previste dall'articolo 2.

Art. 12.

Adeguamento del Fondo nazionale di garanzia

1. Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia delibera, ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del decreto, le modifiche allo statuto necessarie per adeguare l'organizzazione e il funzionamento dello stesso Fondo al presente regolamento. Lo statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, deve determinare i diritti e gli obblighi degli intermediari aderenti al Fondo nonché prevedere un'assemblea costituita dagli aderenti medesimi, un organo amministrativo ed un organo di controllo. Il comitato di gestione delibera anche il regolamento operativo che disciplina gli interventi del Fondo.

2. Lo statuto e il regolamento operativo di cui al comma 1 sono approvati entro sessanta giorni dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di approvazione si producono gli effetti previsti dall'articolo 62, comma 4, del decreto e possono essere riconosciuti altri sistemi di indennizzo.

3. Il presidente del comitato di gestione convoca la prima assemblea degli intermediari aderenti al Fondo entro sei mesi dall'entrata in vigore degli atti di cui al comma 2.

4. Il comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi statutari; il collegio sindacale in carica viene integrato con la nomina dei membri supplenti.

5. Alle successive modifiche dello statuto e del regolamento operativo si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1997
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 201

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 35 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«Art. 5. — 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta regole per il coordinamento dell'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché con l'attività di vigilanza in generale.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo».

— Il testo dell'art. 36 del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«Art. 36. — 1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare

la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti».

— Il testo dell'art. 62 del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«Art. 62. — 1. Il Fondo istituito ai sensi dell'art. 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'art. 35.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo.

3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 35, comma 2.

4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, lettere *e)* ed *f)* del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«5. Si intendono per:

a-d) (omissis);

e) "impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea, diverso dall'Italia;

f) "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea».

— Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106».

— Il testo dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario possono prestare i servizi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera *a)*, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché i servizi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera *c)*. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«3. Per "servizi d'investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«4. Per "servizi accessori" si intendono i seguenti:

a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari».

— Il testo dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996, è il seguente:

«4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera *h)*».

— Per maggior chiarezza si riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 che individua la nozione di gruppo:

«Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi d'investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

a) controllano la SIM;

b) sono controllati dalla SIM;

c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;

b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona».

Nota all'art. 4:

— I testi degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale sono di seguito riportati:

«Art. 648-*bis (Riciclaggio)*. — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

«Art. 648-*ter (Impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 96-*bis* del testo unico bancario, è il seguente:

«Art. 96-*bis (Interventi)*. — 1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera *b)*, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni.

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 51 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:

«Art. 51. — 1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 48, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE.

2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estendere l'operatività sul territorio della Repubblica.

3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, la quale rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.

4. La Consob accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

5. Le imprese di investimento e le banche nonché i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla Consob, nei casi e secondo le modalità da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri».

98G0014

DECRETO 12 gennaio 1998.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di acquisto mediante asta competitiva ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto il proprio decreto n. 903611 del 15 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 dicembre 1997, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1993-1° marzo 2000, in circolazione per nominali L. 8.670.000.000;

b) certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1995-1° febbraio 2002, in circolazione per nominali L. 13.763.000.000.000;

c) certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1995-1° agosto 2002, in circolazione per nominali L. 15.616.250.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1996-1° febbraio 2003, in circolazione per nominali L. 21.365.000.000.000;

Vista la nota n. 00300003 del 19 dicembre 1997 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del menzionato decreto 27 maggio 1996, il quale prevede che con successivo decreto del Ministro del tesoro si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto 27 maggio 1996, citato nelle premesse, si accerta che in data 19 dicembre 1997 l'importo dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risulta come di seguito specificato:

a) certificati di credito del Tesoro 1° marzo 1993-1° marzo 2000: non è stata accolta alcuna offerta di cessione;

b) certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1995-1° febbraio 2002: non è stata accolta alcuna offerta di cessione;

c) certificati di credito del Tesoro 1° agosto 1995-1° agosto 2002: nominale acquistato L. 800.000.000.000, per un controvalore pari a L. 830.207.711.200, di cui L. 21.931.111.200 relative a centotrentanove giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo L. 14.816.250.000.000;

d) certificati di credito del Tesoro 1° febbraio 1996-1° febbraio 2003: nominale acquistato L. 2.000.000.000.000, per un controvalore pari a L. 2.077.967.278.000, di cui L. 54.827.778.000 relative a centotrentanove giorni di dietimi di interesse, e nominale residuo L. 19.365.000.000.000.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1 del presente decreto.

Ai capitoli di bilancio corrispondenti saranno apportate le conseguenti modifiche.

Art. 3.

Il costo totale dell'operazione, addebitato al «Fondo» il giorno 19 dicembre 1997 fissato per il regolamento, ammonta a L. 2.908.594.989.200 ed è comprensivo dell'importo di L. 420.000.000, pari allo 0,015% del capitale nominale dei titoli riacquistati dal Tesoro, dovuto a titolo di provvigione per la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto ministeriale n. 903611 del 15 dicembre 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0243

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 novembre 1997.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad inividuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'affidamento all'Ente parco del territorio dell'omonima isola;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il quale dispone che il Ministro dell'ambiente proceda all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, di adottare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Visto il parere reso dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare con nota del 2 ottobre 1997, in merito alla delimitazione temporanea di una zona di salvagtiardia delle acque circostanti l'isola dell'Asinara;

Sentita la conferenza di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, riunitasi il 21 e 29 ottobre 1997 e il 26 novembre 1997;

Visti i pareri della regione Sardegna e degli enti locali interessati trasmessi con nota n. 4887/Gab in data 25 novembre 1997 dal presidente della regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio compreso nei confini di cui alla planinietria riportata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona di importanza naturalistica e costituisce perimetrazione provvisoria del parco nazionale dell'Asinara di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344. Presso il Ministero dell'ambiente e presso la regione Sardegna è depositata la cartografia della perimetrazione in scala 1/100.000.

2. Il suddetto territorio è suddiviso in una parte terrestre e in una parte marina.

Art. 2.

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione ambientale anche in connessione con il programma INFEA, innanzitutto per le scuole della provincia di Sassari, attraverso l'istituzione di un centro di educazione ambientale, predisposto sentito il Comitato tecnico interministeriale ambiente-pubblica istruzione;

d) la promozione di attività di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili autorizzate;

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici-forestali ed idrogeologici;

f) il risanamento ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti ed al ciclo delle acque.

Art. 3.

1. Nelle more della costituzione dell'ente Parco nazionale dell'Asinara è istituito il comitato di gestione provvisoria dell'area individuata all'art. 1, formato da un presidente nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione Sardegna e da undici componenti nominati dal Ministro dell'ambiente, scelti tra persone di comprovata qualificazione per le attività in materia di conservazione della natura o di rappresentanza degli enti locali interessati, secondo le seguenti modalità:

due su designazione del Ministro dell'ambiente;

uno su designazione del Ministro per le politiche agricole;

uno su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e del Consiglio nazionale delle ricerche;

uno su designazione dell'Università degli studi di Sassari;

due su designazione delle associazioni di protezione ambientali individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

uno su designazione della regione Sardegna;

uno su designazione dell'amministrazione provinciale di Sassari;

due su designazione del comune di Porto Torres.

Art. 4.

1. Nella zona terrestre dell'area protetta, a decorrere dalla data di costituzione dell'organismo di gestione provvisoria di cui all'art. 3 del presente decreto e fino all'entrata in vigore del regolamento e del piano del parco, sono vietati:

a) la cattura e l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali selvatiche, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria, nonché l'introduzione di specie non autoctone, vegetali o animali. Qualora sussista la necessità, per il contenimento delle specie animali invasive che incidono sugli equilibri ecologici possono essere prese misure temporanee atte a limitare i danni realmente accertati, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, degli interventi conservativi in atto tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino del bosco e della macchia con l'impiego di specie native del luogo, degli interventi necessari a pre-

venire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità e degli interventi strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico archeologico e naturale;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

d) ogni forma di discarica di rifiuti;

e) la raccolta e il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico;

f) l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria;

g) il pascolo degli animali domestici, all'interno delle aree boschive e di vegetazione dunale;

h) il campeggio;

i) l'uso di fitofarmaci;

l) l'accensione di fuochi;

m) qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione, con l'esclusione delle attività di cui all'art. 2 e dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all'autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso di manufatti esistenti per attività compatibili con le finalità della riserva; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali; interventi legati alle attività agro-silvo-pastorali compatibili.

Art. 5.

1. Nelle zone marine dell'isola sono vietate:

a) la pesca da parte di tutte le marinerie, con esclusione della piccola pesca della marineria di Stintino e di Porto Torres, per la quale si applicano le condizioni definite dal decreto del Ministro della marina mercantile 28 maggio 1992, entro un miglio nautico lungo la costa occidentale dell'isola, da Punta dello Scorno a Punta Salippi, e all'interno della batimetrica dei cinquanta metri lungo la costa orientale e meridionale, da Punto dello Scorno a Punta Salippi;

b) la pesca con lo strascico, entro tre miglia nautiche lungo la costa occidentale dell'isola da Punta dello Scorno a Punta Salippi, e all'interno della batimetrica dei cinquanta metri lungo la costa orientale e meridionale da Punta dello Scorno a Punta Salippi;

c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca, di studi e di visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

d) la navigazione, l'accesso, la sosta e l'approdo non regolamentati di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

e) l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché il prelievo di organismi bentonici e l'immersione di rifiuti e di sostanze solide e liquide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

f) le attività che possano, arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area, entro una fascia di m 1.000 dalla costa;

g) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;

h) l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne che per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, entro una fascia di un miglio dalla costa;

i) la balneazione se non autorizzata.

Art. 6.

1. Il Comitato di gestione provvisoria può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dell'Azienda foreste demaniali della regione Sardegna e del Corpo forestale dello Stato per le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta, in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica, per la definizione ed attuazione del piano del Parco, nonché per i regolamenti di gestione e la gestione dei programmi di attività.

Art. 7.

1. La vigilanza del territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato *A* è attribuita al Corpo forestale vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna e alla capitaneria di porto di Porto Torres, nonché alle altre forze di polizia, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La regione Sardegna si impegna ad istituire una stazione forestale, terrestre e marittima, nell'isola dell'Asinara entro il 27 dicembre 1997.

Art. 8.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 213

MANTENETE PULITO IL VOSTRO MARE
289
φ 41° 08'.20 N
λ 09° 19'.12 E
VEDI AVVERTENZA
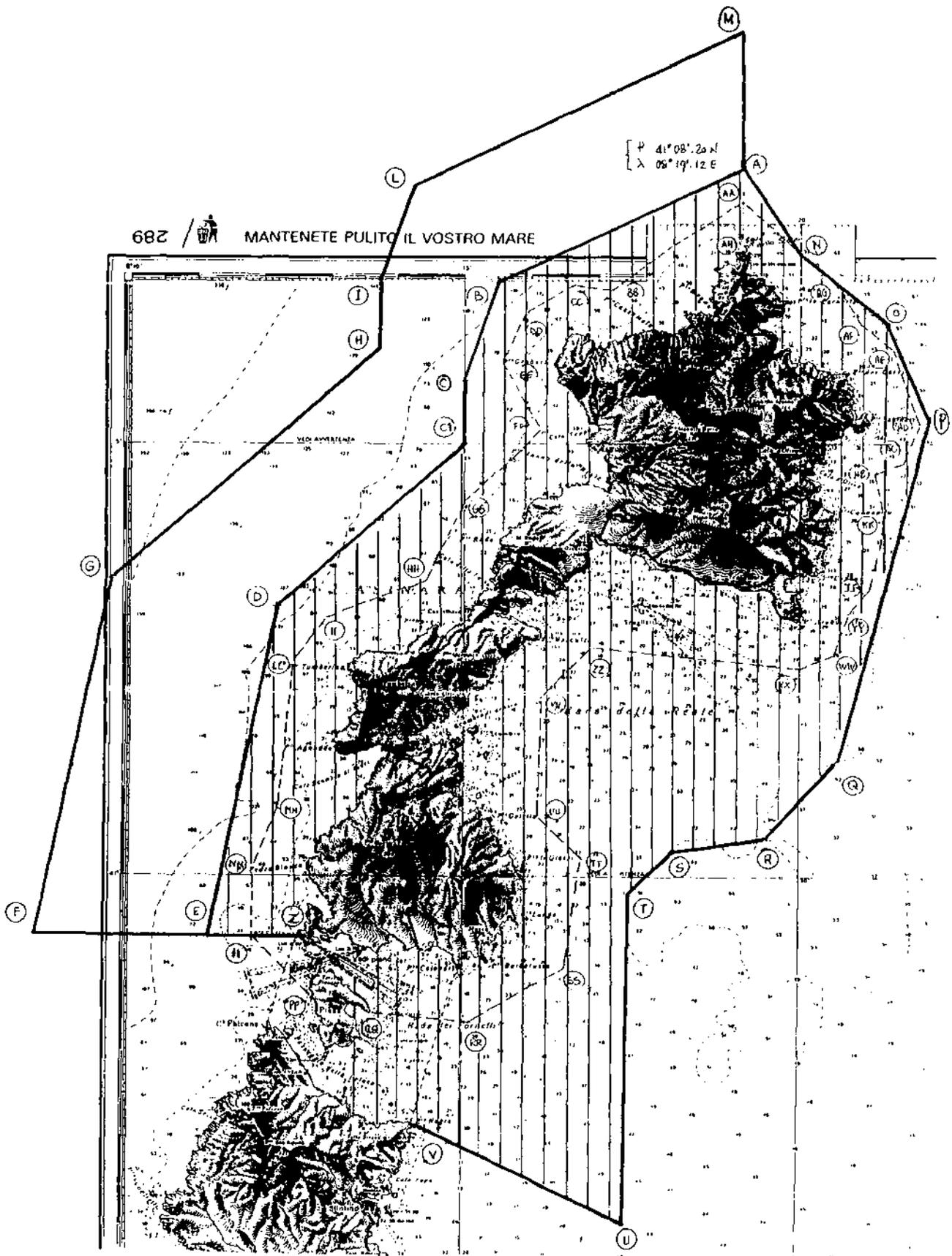
Zona interdetta alla pesca, con esclusione della piccola pesca della marineria di Stintino e Porto Torres (ex decreto ministeriale 28 maggio 1992) (lettera *A*, art. 3):

	Latitudine —	Longitudine —
A)	41°08'.20N	08°19'.12E
B)	41°06'.90N	08°15'.50E
C)	41°05'.72N	08°15'.00E
C1)	41°05'.00N	08°15'.00E
D)	41°03'.11N	08°12'.19E
E)	40°59'.30N	08°11'.20E
Z)	40°59'.30N	08°12'.58E
V)	40°57'.16N	08°14'.29E
U)	40°56'.10N	08°17'.40E
T)	40°59'.78N	08°17'.48E
S)	41°03'.00N	08°18'.12E
R)	41°00'.48N	08°19'.51E
Q)	41°01'.35N	08°20'.59E
P)	41°05'.28N	08°21'.92E
O)	41°06'.39N	08°21'.30E
N)	41°07'.18N	08°20'.00E

MANTENETE PULITO IL VOSTRO MARE
289
41°08'.20 N
09°19'.12 E
ASINARA
Rada della Reale
Rada dei Fornelli
C. Falcone
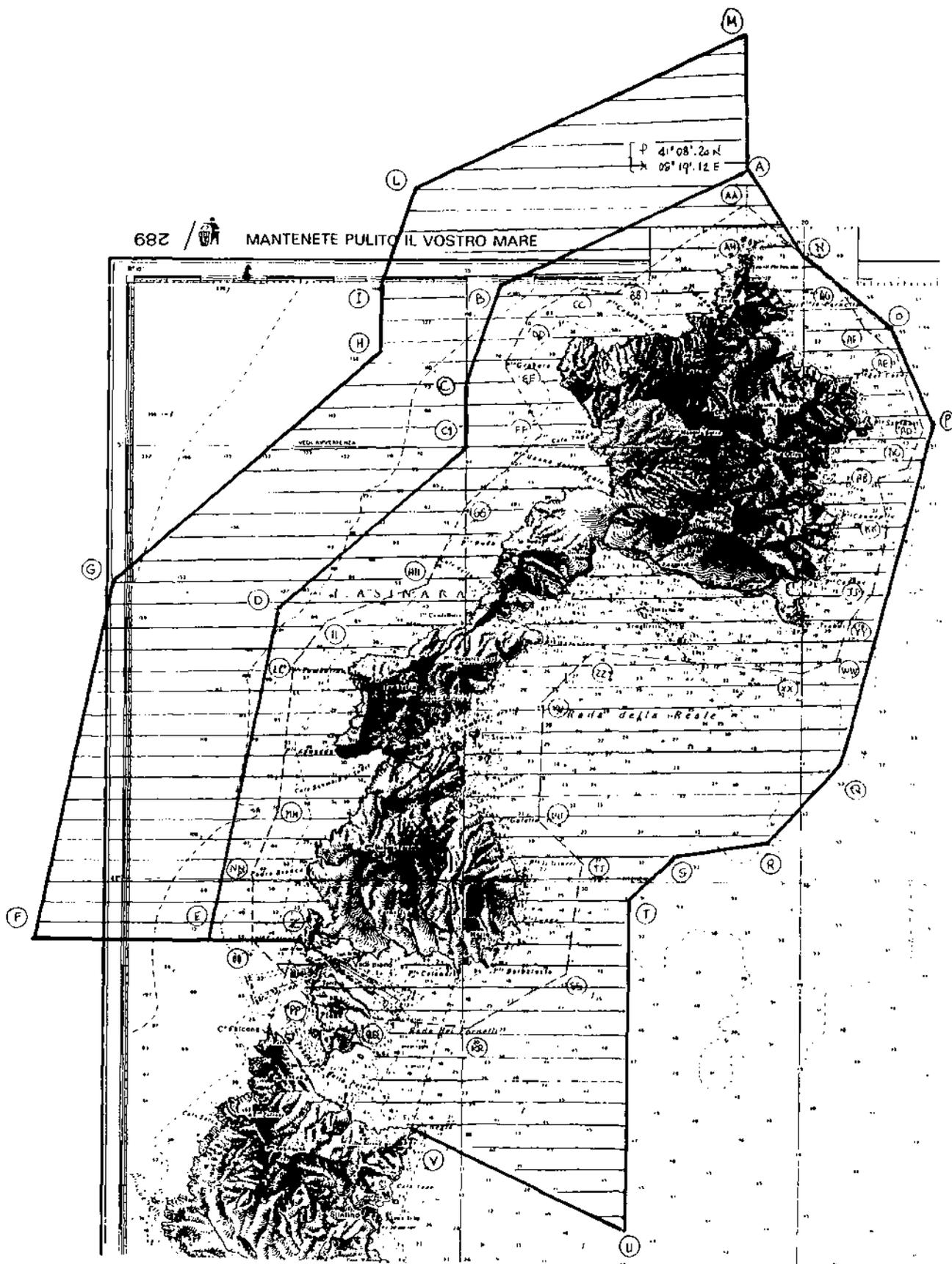
Zona interdetta alla pesca con lo strascico (lettera *B*, art. 3):

	Latitudine	Longitudine
M)	41°10'.20N	08°19'.12E
L)	41°08'.25N	08°14'.21E
I)	41°06'.90N	08°13'.71E
H)	41°06'.11N	08°13'.71E
G)	41°03'.48N	08°09'.70E
F)	40°59'.30N	08°08'.61E
V)	40°57'.16N	08°14'.29E
U)	40°56'.10N	08°17'.40E
T)	40°59'.78N	08°17'.48E
S)	41°03'.00N	08°18'.12E
R)	41°00'.48N	08°19'.51E
Q)	41°01'.35N	08°20'.59E
P)	41°05'.28N	08°21'.92E
O)	41°06'.39N	08°21'.30E
N)	41°07'.18N	08°20'.00E
A)	41°08'.20N	08°19'.12E

M
L
A
φ 41°08'.20 N
λ 08°19'.12 E
MANTENETE PULITO IL VOSTRO MARE
AA
N
O
P
I
H
C
C1
G
D
E
F
ASINARA
Rada della Reale
Q
R
S
T
U
V
Z
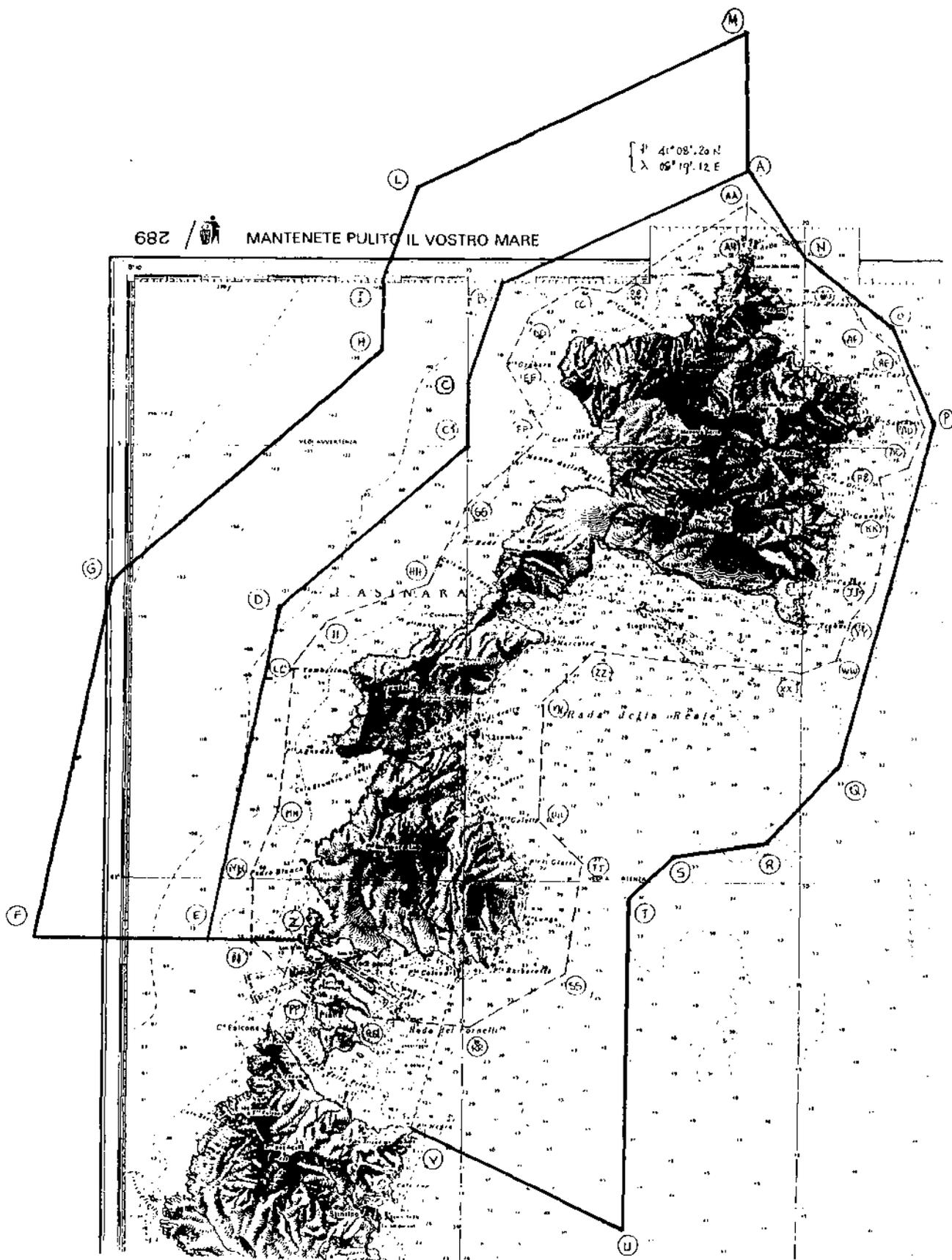
Zona interdetta all'immersione con apparecchi autorespiratori; alla navigazione, accesso, sosta e approdo di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso; alla alterazione diretta o indiretta dell'ambiente Bentonico e delle caratteristiche cliniche, fisiche e biologiche delle acque, nonché il prelievo di organismi bentonici e l'immersione di rifiuti e di sostanze solide e liquide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; la balneazione, l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali; l'utilizzo di armi e quant'altro (lettere *C, D, E, F, G, H,* art. 3):

	Latitudine	Longitudine
AA)	41°08'.16N	08°19'.12E
BB)	41°06'.78N	08°17'.20E
CC)	41°06'.82N	08°16'.65E
DD)	41°06'.52N	08°15'.91E
EE)	41°05'.96N	08°15'.58E
FF)	41°05'.80N	08°16'.13E
GG)	41°04'.34N	08°15'.00E
HH)	41°03'.42N	08°14'.41E
II)	41°02'.99N	08°12'.90E
LL)	41°02'.47N	08°12.41E
MM)	41°00'.80N	08°12'.22E
NN)	41°00'.10N	08°11'.85E
OO)	40°59'.30N	08°11'.85E
PP)	40°58'.62N	08°12'.74E
QQ)	40°58'.42N	08°13'.61E
RR)	40°58'.32N	08°15'.10E
SS)	40°58'.95N	08°16'.52E
TT)	41°00'.21N	08°16'.75E
UU)	41°00'.69N	08°16'.10E
VV)	41°02'.08N	08°16'.18E
ZZ)	41°02'.68N	08°16'.91E
XX)	41°02'.41N	08°20'.00E
WW)	41°02'.59N	08°20'.51E
YY)	41°03'.06N	08°20'.71E
JJ)	41°03'.34N	08°21'.04E
KK)	41°04'.16N	08°21'.25E
AB)	41°04'.66N	08°21'.11E
AC)	41°04'.79N	08°21'.55E
AD)	41°05'.24N	08°21'.79E
AE)	41°06'.09N	08°21'.38E
AF)	41°06'.38N	08°20'.91E
AG)	41°06'.90N	08°20'.50E
N)	41°07'.18N	08°20'.00E

98A0200

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, supplemento ordinario n. 127, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali denominate: «Methotrexate» della società Cyanamid Italia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), «Cicladol L» della società Master Pharma S.r.l., con sede in Parma, «Brexin L», della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, risultano classificate in classe C;

Viste le rispettive domande del 3 luglio 1997 con cui la società Cyanamid Italia S.p.a. chiede la riclassificazione in classe A della specialità medicinale «Methotrexate», riallineandosi al farmaco di confronto denominato «Metotressato Teva 500 mg», il cui principio attivo è metotressato sodico, al prezzo di L. 167.800 I.V.A. compresa, per la confezione im 1 flacone da 500 mg (A.I.C. n. 019888054); del 17 luglio 1997, con cui le società Master Pharma S.r.l. e Chiesi farmaceutici S.p.a. chiedono la riclassificazione delle specialità medicinali rispettivamente denominate «Cicladol L» nella confezione im 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solventi da 2 ml, A.I.C. n. 027371020, e «Brexin L» nella confezione 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solventi da 2 ml, A.I.C. n. 027155035, con riallineamento ai farmaci di riferimento denominati «Feldene» e «Zacam», contenenti lo stesso principio attivo Piroxicam e aventi analoghe forme farmaceutiche e la stessa via di somministrazione, al prezzo di L. 8.500 I.V.A. compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 5 agosto 1997, con la quale è stata accolta la richiesta di riclassificazione e l'inserimento in classe A delle specialità medicinale «Methotrexate 500», al prezzo di L. 167.800 I.V.A. compresa, per la confezione im 1 flacone da 500 mg, nonché le relative richieste di riclassificazione in classe A con nota 66 delle specialità medicinali «Cicladol L» e «Brexin L», al prezzo di L. 8.500 I.V.A. compresa, per la confezione im 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solventi 2 ml;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali sotto elencate sono classificate in classe A con le note ed i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo I.V.A compresa	Classe	Note
METHOTREXATE	Cyanamid Italia S.p.a.	im 1 flacone 500 mg	019888054	167.800	A	—
CICLADOL L	Master Pharma S.r.l.	im 6 fl liof. + 6 fl solv. 2 ml	027371020	8.500	A	66
BREXIN L	Chiesi farmaceutici S.p.a.	im 6 fl liof. + 6 fl solv. 2 ml	027155035	8.500	A	66

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 70

98A0193

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 dicembre 1997.

Trasferimento in proprietà alla ditta Irpinia zinco S.p.a., in Lacedonia, di un lotto di terreno industriale ubicato nel comune di Lacedonia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce in particolare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220/1997 con il quale è stata individuata la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 39 del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto del Ministro designato in data 19 dicembre 1983 con il quale è stata provvisoriamente ammessa a contributo l'iniziativa della ditta Irpinia zinco S.p.a., sita in Lacedonia (Avellino) - zona industriale di Calaggio - progetto n. 57/40/32/0005;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta, con il quale è stata regolamentata l'ammissione della stessa ai benefici di legge;

Visto l'atto di cessione volontaria stipulato in data 22 febbraio 1984, registrato in Avellino l'8 marzo 1984 al n. 1447 e trascritto il 14 marzo 1984 ai numeri 3682/3238;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 con il quale vengono impartite disposizioni circa il trasferimento in proprietà al beneficiario dei lotti di aree infrastrutturate sui quali ha realizzato lo stabilimento per l'iniziativa ammessa a contributo;

Visto il decreto n. 164/G.S.T./M.I.C.A. del 19 settembre 1995 con il quale è stato approvato il collaudo finale dell'iniziativa ed è stato determinato il contributo definitivo in L. 6.621.000.000 e fissato in L. 110.000.000 il valore del lotto assegnato interamente detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;

Visto il certificato di vigenza rilasciato dall'ufficio registro delle imprese della C.C.I.A. di Avellino in data 8 ottobre 1997;

Considerato che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 prevede la collaborazione dell'intendenza di finanza competente;

Visto che nel lotto provvisoriamente assegnato alla beneficiaria è compresa un'area demaniale di mq 4.389 riferita all'ex alveo del torrente Scafa;

Vista la nota n. 12225 del 9 giugno 1997 del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato alle opere pubbliche di Avellino con la quale si attesta che la porzione di terreno sita nel comune di Lacedonia (Avellino), foglio n. 3, particella n. 203 di are 38,44 e n. 204 di are 5,45, non è più sommergibile dalle piene ordinarie e, quindi, non più necessaria ai fini idraulici;

Visto il nulla osta espresso dal Ministero delle finanze - Direzione compartimentale del territorio - Sezione di Avellino, con la nota n. 3505 del 2 ottobre 1997;

Visto il parere del consulente giuridico in data 9 ottobre 1997;

Ritenuto che possa disporsi il trasferimento in proprietà alla ditta Irpinia zinco S.p.a. del lotto di area espropriato e sul quale la ditta ha realizzato il suo stabilimento;

Accertato che tale lotto espropriato è costituito da terreno della superficie di mq 34.115 ubicato nel comune di Lacedonia (Avellino) e distinto in catasto nel foglio n. 3 con la particella n. 201 di mq 34.020, giusto frazionamento di cui al tipo n. 1330/97 del 2 aprile 1997 e al foglio n. 2 con la particella n. 123 di mq 95, giusto frazionamento n. 1767 approvato in data 10 giugno 1993;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997 circa la competenza alla sottoscrizione degli atti di trasferimento, ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Irpinia zinco S.p.a. il lotto di terreno industriale — con tutte le sue pertinenze — della superficie di mq 34.115, ubicato nel comune di Lacedonia (Avellino), nucleo industriale di Calaggio, distinto in catasto al foglio n. 3 con la particella n. 201 e al foglio n. 2, particella n. 123 di cui in premessa.

Art. 2.

È altresì trasferito in proprietà alla ditta medesima il lotto di terreno demaniale sul quale risultano eseguite le opere della ditta Irpinia zinco S.p.a., della superficie di mq 4.389, sito nel comune di Lacedonia (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 3, particelle n. 203 e n. 2104, giusta frazionamento approvato in data 2 aprile 1997, protocollo n. 12291.

Il detto terreno non è più necessario per i fini connessi alla sua natura, essendosi di fatto verificata una implicita sdemanializzazione, come risulta dall'attestato del Ministero dei lavori pubblici citato in premessa.

La ditta beneficiaria, secondo quanto prescritto dal Ministero dei lavori pubblici, dovrà garantire le distanze minime di rispetto dalle sponde del nuovo alveo e, pertanto, la fascia di terreno di che trattasi dovrà essere sempre lasciata libera e sgombra da materiale, per la regolare ispezione e manutenzione del corso d'acqua.

Art. 3.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dall'impresa stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 4.

Per il presente trasferimento trovano applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1997

Il direttore generale: SAPPINO

98A0236

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Ripartizione delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo per l'occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1176 pari a L. 549.900.106.000 stabilito in sede di approvazione della legge di bilancio 1997;

Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 608/1996 che ha incrementato il Fondo per l'occupazione di lire 400 miliardi per il 1996, assegnati nel 1997;

Visto l'art. 27, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 30/1997 che ha incrementato il Fondo per l'occupazione di lire 300 miliardi per il 1997, da utilizzarsi ai fini della copertura degli oneri gravanti sul capitolo 3668 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale così come previsto dalla medesima norma;

Visto l'art. 29-*quater* della legge n. 30/1997 che ha incrementato il Fondo per l'occupazione di lire 868 miliardi per il 1997;

Visto l'art. 27, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 307/1997 che ha ridotto il Fondo per l'occupazione di lire 600 miliardi ai fini della copertura degli oneri gravanti sul capitolo 3668 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 27, comma 4, della legge n. 30/1997 che ha ridotto il Fondo per l'occupazione per lire 15 miliardi ai fini della copertura degli oneri gravanti sul capitolo 3660 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'assegnazione di lire 43 miliardi per oneri scaturenti dalla proroga dei trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 335/1997;

Vista la nota della Ragioneria centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 ottobre 1997 relativa alla disponibilità di competenza sul capitolo 1176 pari a L. 1.567.940.890.000;

Vista la nota della Ragioneria centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 5 dicembre 1997 relativa alla variazione di bilancio sul capitolo 1176 pari a lire 150 miliardi;

Vista la disponibilità complessiva di competenza per l'anno 1997 del capitolo 1176 pari a lire 1.717.940.890.000;

Vista la reiscrizione sul capitolo 1176 per L. 22.040.784.000;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione della somma di L. 1.695.900.106.000 tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge n. 451/1994;

Visto l'art. 1, commi 1, 4, 20, della legge n. 608/1996;

Visto l'art. 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993, prorogato dall'art. 12, comma 4, della legge n. 451/1994;

Visto l'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996;

Visto l'art. 9, comma 25, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, della legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 135/1997;

Visto l'art. 20-*ter* della legge n. 135/1997;

Visti l'art. 1, commi 1, 2, 3, e l'art. 2, commi 1, 2, 3, del decreto-legge n. 393/1997;

Visto l'art. 15 della legge n. 451/1994;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 236/1993;

Visto l'art. 11 e l'art. 12, comma 4, della legge n. 451/1994;

Visto l'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 135/1997;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità per l'anno 1997 di lire 1.695.900.106.000 sul Fondo per l'occupazione è ripartita tra i vari interventi come di seguito riportato, per l'ammontare complessivo pari a L. 1.590.621.404.200:

a) progetti per lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 608/1996 per lire 1.120 miliardi, di cui:

lire 560 miliardi per i progetti regionali di lavori socialmente utili - anno 1997;

lire 240 miliardi per i progetti interregionali di lavori socialmente utili - anno 1997;

lire 224 miliardi per progetti regionali di lavori socialmente utili approvati nel 1996;

lire 96 miliardi per progetti interregionali di LSU;

b) proroga dei progetti per lavori socialmente utili in scadenza dal 30 novembre 1996 per i lavoratori della regione Sardegna ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera *a)*, della legge n. 608/1996, per lire 5 miliardi;

c) contributo alle spese di formazione dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge n. 451/1994, per L. 4.618.404.200, di cui:

lire 1.634.904.200 per il contributo delle spese di formazione per il progetto interregionale di lavori socialmente utili promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile;

lire 400 milioni per il contributo alle spese di formazione per il progetto interregionale di lavori socialmente utili promosso dal Consorzio nazionale della cooperazione sociale «Gino Mattarelli»;

lire 192 miloni per il contributo alle spese di formazione per il progetto interregionale di lavori socialmente utili Master promosso dalle province di Massa Carrara e La Spezia;

lire 283 milioni per le spese di formazione del progetto Monitor di lavori socialmente utili promosso dalle province di Venezia, Livorno, Pisa, Pescara, Padova e Treviso;

lire 1.901.500.000 per le spese di formazione del progetto interregionale di lavori socialmente utili per la mitigazione del rischio sismico relativo all'emergenza ambientale e monumentale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi naturali dell'Italia meridionale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile;

lire 210 milioni per le spese di formazione del progetto Cepar di lavori socialmente utili promosso dalle regioni e dalle agenzie per l'impiego di Marche ed Umbria;

d) impegni derivanti dai contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993 stipulati entro il 1997, lire 9,500 miliardi;

e) proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, lire 30 miliardi;

f) proroghe del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera *b)*, della legge n. 608/1996, lire 20 miliardi;

g) proroghe del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera *c)*, della legge n. 608/1996, lire 5 miliardi;

h) proroghe dei contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge n. 608/1996, lire 20 miliardi;

i) proroghe, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 135/1997 dei trattamenti di CIGS concessi ai sensi dell'art. 9, comma 25, della legge n. 608/1996, lire 40 miliardi;

l) proroghe, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 135/1997, dei trattamenti di CIGS per le aziende in amministrazione straordinaria, lire 3 miliardi;

m) riconoscimento dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 20-*ter* della legge n. 135/1997, lire 2 miliardi;

n) proroghe della CIGS e dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 393/1997, lire 63 miliardi;

o) riattribuzione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 393/1997, lire 2,500 miliardi e proroga dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 393/1997, lire 6 miliardi;

p) piani di inserimento professionale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 451/1994, lire 180 miliardi;

q) la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 236/1993 e dell'art. 12, comma 4, della legge n. 451/1994, lire 15 miliardi;

r) misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 4, della legge n. 451/1994, lire 50 miliardi;

s) proroga dei corsi professionali ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 135/1997, lire 5 miliardi;

t) proroga entro il 31 dicembre 1997 della concessione alle aziende in crisi ovvero in procedure concorsuali dei benefici previsti per le assunzioni dalle liste di mobilità, lire 10 miliardi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

98A0237

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 dicembre 1997.

Riapprovazione del progetto «definitivo» del quarto lotto dei lavori di: «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idri-co Flumendosa Campidano. Affidamento dell'attuazione dell'intervento all'Ente autonomo del Flumendosa». (Ordinanza n. 91).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1996, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con la predetta ordinanza n. 7/1995, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 50.000.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *a)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.A.F. per Riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'«Ente»;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano quarto lotto», per un importo di L. 9.300.000.000;

Atteso che sul progetto «definitivo» quarto lotto dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 267, reso nell'adunanza del 12 settembre 1996; rilevando peraltro che il comune di Sestu, per quanto riguardava la realizzazione del quarto lotto dell'intervento, aveva richiesto delle varianti «di modesta entità quale l'allungamento della condotta di 50 metri, un nuovo attraversamento stradale e l'introduzione di due nuovi vertici planimetrici»;

Vista la propria precedente ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano quarto lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 9.300.000.000;

Atteso che in dipendenza della predetta ordinanza commissariale n. 64/1996, è stato emesso l'atto di determinazione n. 30 del 14 ottobre 1996, con il quale sulla contabilità speciale di tesoreria intestata a presidente della giunta regionale emergenza idrica n. 1609/3, è stato effettuato l'impegno di spesa per l'importo di L. 9.300.000.000 con contestuale versamento della somma di L. 1.162.500.000, quale primo versamento a favore dell'Ente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Atteso che l'Ente ha provveduto a rielaborare il progetto predetto al fine di introdurre nello stesso la variante richiesta dal comune di Sestu, e sul quale il consiglio d'amministrazione dell'«Ente» ha assunto la relativa delibera di adozione, in data 24 marzo 1997 con il n. 128/1997;

Atteso che l'«Ente» ha ripresentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale il nuovo progetto rielaborato, sempre in forma di «definitivo»;

Visto il progetto definitivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano quarto lotto» che presenta il seguente quadro economico:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto ..		6.969.007.343
Somme a disposizione:		
Espropriazioni	185.338.110	
Imprevisti	79.151.032	
Spese generali	623.858.924	
IVA	1.442.644.591	
		2.330.992.657
Importo complessivo ...		9.300.000.000

Atteso che sul progetto «definitivo» quarto lotto dell'opera predetta, con le varianti sopraenunciate, si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 390, reso nell'adunanza del 23 luglio 1997;

Vista la nota n. 18699 in data 18 dicembre 1997, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo, il voto predetto ed il progetto in parola;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica»;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo progetto definitivo dell'intervento denominato «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano quarto lotto»;

Atteso che, all'approvazione dei progetti in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con

i fondi messi a disposizione del commissario con la più volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 all'art. 6, lettera *A)*;

Ordina:

Art. 1.

Riapprovazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnito amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è riapprovato: il progetto «definitivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano quarto lotto» dell'importo complessivo di L. 9.300.000.000 così ripartito:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto ..		6.969.007.343
Somme a disposizione:		
Espropriazioni	185.338.110	
Imprevisti	79.151.032	
Spese generali	623.858.924	
IVA	1.442.644.591	
		2.330.992.657
Importo complessivo .		9.300.000.000

2. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con l'ordinanza n. 64 del 23 aprile 1996, con le modifiche di cui al progetto approvato con la presente ordinanza, a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 6;
espropriazioni: compimento entro mesi 30;
lavori: inizio entro mesi 6;
lavori: compimento entro mesi 13.

4. Essendo, le opere dell'intervento, ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«Ente», dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano quarto lotto» secondo il progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore dell'«Ente» l'ing. Pier Francesco Cadoni è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1702/0.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a L. 9.300.000.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto ..		6.969.007.343
Somme a disposizione:		
Espropriazioni	185.338.110	
Imprevisti	79.151.032	
Spese generali	623.858.924	
IVA	1.442.644.591	
		2.330.992.657
Importo complessivo . . .		9.300.000.000

4. Per l'esecuzione delle opere predette in dipendenza della predetta ordinanza commissariale n. 64/1996 è stato messo a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - emergenza idrica», l'importo globale di L. 9.300.000.000 con contestuale erogazione della somma di L. 1.162.500.000, quale primo versamento a favore dell'ente per la realizzazione dell'intervento stesso.

5. L'importo residuo pari a L. 8.137.500.000 verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dall'«Ente» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'«Ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'«Ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. Sull'importo di L. 9.300.000.000 decurtato dell'importo già erogato attraverso il primo versamento, la somma residua pari a L. 8.137.500.000, verrà messa a disposizione dell'«Ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1702/0, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.162.500.000 a seguito dell'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

L. 2.790.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.860.000.000;

L. 2.790.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 4.946.916.523;

L. 1.395.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 7.440.000.000.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'«Ente», corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione dell'«Ente» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'«Ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. L'«Ente», con atti a firma del suo presidente protempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1702/0 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Ente» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Ente» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«Ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«Ente» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Ente» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'albo nazionale costruttori o all'albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'«Ente» trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnito amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

8. L'«Ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Ente», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«Ente».

12. Le opere attuate dall'«Ente» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«Ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Ente» su designazione del commissario governativo.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'«Ente» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Ente» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Ente» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice civile in quanto applicabili.

Il commissario governativo: PALOMBA

98A0235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Pamplona (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Carlos Tamburri, console onorario in Pamplona (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) tenuta dello schedario dei cittadini, delle ditte italiane operanti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0211

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Košice (Repubblica Slovacca)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Franco Pigozzi, vice console onorario in Košice (Repubblica Slovacca), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bratislava degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bratislava delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bratislava dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bratislava degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bratislava della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Bratislava;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0212

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Neuquén (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Lucia Cambilargiu, vice console onorario in Neuquén (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0213

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Merida (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Alessandro Scanu, agente consolare onorario in Merida (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) traduzioni, vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

5) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Maracaibo;

7) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato d'Italia in Maracaibo;

8) raccolta dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani all'estero;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0214

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11